

# Il punto di vista di un giurista

Ida Nicotra

**L**a maggior parte degli ordinamenti costituzionali contemporanei delle democrazie occidentali afferma con forza due principi fondamentali in materia di ricerca scientifica e tecnologica: la solenne proclamazione della libertà dello scienziato di svolgere attività di ricerca, in ragione dell'utilità che essa riveste per lo sviluppo individuale dello stesso ricercatore e per la crescita dell'intera comunità; il riconoscimento allo Stato di compiti di programmazione, promozione e regolazione nel campo della ricerca scientifica e tecnica.

Si comprende subito come tali indirizzi siano astrattamente suscettibili di entrare in contraddizione, nella misura in cui, a fronte dell'affermazione costituzionale della libertà di ricerca, s'individuano i limiti opponibili al ricercatore da parte delle istituzioni pubbliche, proprio in vista del soddisfacimento di interessi generali ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.

È oramai principio giuridico consolidato che gli scienziati siano responsabili delle conseguenze delle proprie azioni. Invero, l'ordinamento giuridico non si accontenta del rispetto della regole della diligenza, attraverso l'obbedienza a criteri preventivi, quali la prudenza e la perizia, ma impone al ricercatore l'osservanza della logica della precauzione, che vale a gestire sia i rischi già conosciuti sia quelli non ancora individuati. L'inevitabile conseguenza di tale modello normativo, che potremmo definire "proibizionista", è costituita da una serie di restrizioni alle iniziative scientifiche, che sembrano disattendere, o quantomeno attenuare sensibilmente, il riconoscimento della libertà di ricerca scientifica sancito nel 2° comma dell'art. 9 della Costituzione italiana.

La giustificazione di schemi legislativi capaci di far arretrare l'esplicazione del diritto di ricercare è ovvia-

mente ancorata a beni-interessi che la società colloca al vertice della scala dei valori da preservare. Ecco allora che si scorge un legame forte tra il principio della precauzione e il ruolo della ricerca scientifica, laddove le implicazioni della scienza – con riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina – si intrecciano con le nuove frontiere dei diritti umani e della dignità della persona.

Così, ad esempio, nell'affrontare il tema della clonazione riproduttiva i documenti internazionali si esprimono nel senso di una proibizione assoluta, volta ad evitare il pericolo di strumentalizzazione della persona e, magari, di veri e propri attentati alla unicità biologica di ogni essere umano.

*L'intolérable chosification de la personne*, cui fa riferimento la legislazione francese, sembra voler tradurre l'idea centrale di concezioni che fermamente condannano la clonazione umana a fini riproduttivi, in quanto tecnica dolorosamente inadeguata – si afferma – al cospetto delle componenti ontologiche, antropologiche e sociali, che accompagnano la formazione di una nuova vita.

La tutela della dignità, estesa anche alla persona ancora non nata, si pone come obiettivo fondamentale dei sistemi giuridici contemporanei, da realizzare attraverso la predisposizione di adeguate garanzie.

Su tale solco si comprende la posizione del diritto che non riconosce una libertà riproduttiva alla stregua di una scelta insindacabile, ma, viceversa tende a custodire i valori di un umanesimo laico, ove nemmeno a un genitore può essere riconosciuto il diritto di impedire al singolo individuo di rappresentare "una sorpresa per se stesso".

Per converso, in maniera diversa sembra potersi atteggiare l'ordinamento dinanzi alle ipotesi in cui le

scoperte scientifiche, lungi dal pregiudicare seriamente i connotati peculiari della persona, siano specificamente finalizzate a consentire un miglioramento delle sue condizioni di vita. In particolare, il differente punto di vista può venire in considerazione con riguardo alle tecniche di c.d. clonazione a fini non riproduttivi, atteso che le sperimentazioni relative alla clonazione di cellule umane senza riproduzione di organismi vengono svolte – come è noto – soprattutto al fine di curare patologie capaci di cagionare la morte del malato.

Nel caso emblematico del trapianto terapeutico, si fa già riferimento alle tecniche basate sul prelievo del nucleo di una delle cellule (ad es., il nucleo di uno dei fibroblasti) allo scopo di procedere al suo trasferimento all'interno di un ovulo denucleato (proveniente dalla madre o da una sorella). Com'è noto, con il procedimento descritto i ricercatori intendono pervenire alla creazione di una cellula totipotente (ossia in grado di dar luogo a tutti i tessuti) dotata delle stesse proprietà di un embrione, in quanto essa, dividendosi, determina la formazione di cellule matrici embrionali. Nel momento in cui la tecnica verrà definitivamente messa a punto, sarà possibile ottenere il tessuto o l'organo da trapiantare al paziente, sicché non soltanto sarà definitivamente risolto il problema delle liste d'attesa per i trapianti d'organo, ma verranno anche notevolmente abbattuti i rischi di rigetto dell'organismo rispetto all'organo trapiantato.

Ebbene, in casi di questo tipo, che riguardano la coltivazione di elementi cellulari a scopo terapeutico, non sembra potersi parlare di un'inammissibile strumentalizzazione di cellule, tale da comportare problemi di ordine etico-giuridico. Invero – come spiegano gli specialisti del settore – la cellula totipotente viene prodotta, senza fecondazione, dal nucleo di una cellula adulta e da un ovulo denucleato non fecondato.

Se è così dunque – tenendo ferma, in ogni caso, l'esigenza prioritaria dell'ordinamento di salvaguardare il principio personalista, assunto a parametro di liceità delle attività compiute in ambito medico-scientifico – le scoperte della biotecnologia che offrono contributi alla cura di alcune patologie andrebbero senz'altro incoraggiate e garantite in omaggio al precetto costituzionale che tutela la salute come diritto fondamentale del singolo e bene di tutta la collettività.

## Una Commissione d'ateneo

Vito De Pinto

Il 14 dicembre 2000 si riuniva per la prima volta una Commissione di docenti dell'università di Catania, con l'incarico di studiare la possibilità di istituire nella nostra sede una classe di laurea in Biotecnologie (classe 1). A prendere l'iniziativa era stato il preside della facoltà di Scienze MM.FF.NN., il quale aveva richiesto ai presidi di ciascuna delle altre potenzialmente interessate al progetto formativo (Agraria, Farmacia, Ingegneria, Medicina) la nomina di quattro docenti ai fini di un lavoro di coordinamento. Nella prima riunione veniva eletto presidente il prof. De Pinto. La Commissione si è riunita numerose volte, completando di fatto i propri lavori il 20 luglio 2001 con la redazione di una proposta di ordinamento didattico.

Il principale quesito su cui la Commissione ha lavorato potrebbe essere riassunto in questi termini: è più opportuno creare nell'università di Catania una classe di laurea in Biotecnologie interfacoltà o numerose classi di laurea in Biotecnologie, ciascuna per ogni facoltà?

Il mandato del preside della facoltà di Scienze, che si raccordava alla reale situazione del nostro ateneo, era quello di lavorare per organizzare una classe di laurea unitaria con il contributo di tutte le competenze e di tutte le facoltà, nel pieno rispetto di tali contributi. Il fine era intuibile: riunire le forze sparse nel settore 'biotecnologico', che si distribuiscono trasversalmente nell'ateneo, e fare di questa distribuzione proprio un punto di forza della iniziativa costituenda. La bozza istitutiva finale prevedeva una quota di insegnamenti comuni e di indirizzi specifici per ciascuna facoltà o gruppo di facoltà interessate. Sia le discipline comuni sia quelle *curricolari* (corrispondenti all'incirca ad un terzo dei crediti complessivi della laurea) non erano confinate a specifici anni di corso, ma distribuite lungo il secondo e terzo anno, in modo da far maturare le competenze più specifiche parallelamente a quelle di maggiore complicazione tecnologica ma di comune interesse. Il documento finale ha avuto l'avallo di tutti i componenti, con la sola eccezione di quelli della facoltà di Farmacia.

È opportuno istituire una classe di Biotecnologie nell'università di Catania? La presenza di numerose aziende nell'*hinterland* con concreti o potenziali interessi produttivi in questo settore spingerebbe a rispondere di sì. In realtà, dopo la convulsa fase di avvio della riforma degli studi universitari si è generata, anche nella nostra regione, una sovrabbondante offerta di studi biotecnologici.

Non resta quindi che concludere che il progetto 'biotecnologico' del nostro ateneo, per ora soltanto "bozza istitutiva", per diventare altamente competitivo e in grado di assicurare all'ateneo un ritorno di prestigio e di credibilità richiede, assieme all'entusiasmo e alla volontà del gruppo di colleghi che hanno lavorato alla sua realizzazione, un coinvolgimento 'politico' forte in termini di investimenti, strutture e docenza.

